

TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 72 / 2024 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Carlo Calvaresi	Presidente
Flavio Conciatori	giudice relatore
Ninetta D'Ignazio	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I. da:

- Amante Rosanna, c.f. MNTRNN55A52F764F, titolare di omonima ditta individuale, P. IVA n. 00270000672;
- Di Giacomo Paolo (c.f. DGCPLA51A13E058L);
- Di Giacomo Omar (c.f. DGCMRO80B10E058Y);

premesso che la domanda era stata presentata congiuntamente e che, all'epoca della presentazione, il C.C.I.I. non prevedeva l'ipotesi della soluzione familiare nel caso di ricorso per liquidazione controllata, sicché il Tribunale ha provveduto a separare i ricorsi in distinte sub-procedure;

rilevato che, medio tempore, a seguito del correttivo introdotto con D. Lgs. 136/2024, è stata esplicitamente consentita anche la liquidazione controllata di tipo familiare (cfr. art. 66 co. I C.C.I.I., nuova formulazione);

dato atto che la domanda risulta veicolata tramite OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, il quale nominava il seguente professionista: dott. Fava Marco (che depositava accettazione), in qualità di ausiliario del debitore;

riscontrata la ricorrenza dei presupposti di cui agli articoli 268 co. II e III C.C.I.I.; esaminate la domanda e la relazione rimessa dai professionisti designati dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 co. II C.C.I.I., con le quali è descritta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed è attestata la completezza e l'attendibilità della

documentazione depositata a corredo della domanda;
osservato in particolare che non risultano iscritte domande alternative di composizione concordata della crisi, di cui al titolo IV C.C.I.I., (come da attestazione della cancelleria) e sussiste il presupposto della crisi o dell'insolvenza;

preso atto che dalla relazione del professionista O.C.C. risulta la ricorrenza dei parametri di cui all'art. 2 co. I lett. d) C.C.I.I.;

evidenziata l'esistenza nei confronti del debitore di una procedura di esecuzione immobiliare: R.G. 176/2019 presso il Tribunale di Teramo;

dato per accertato sulla base della relazione dell'esperto:

- che la situazione debitoria del ricorrente è quella descritta nella relazione particolareggiata di cui all'art. 269 co. II C.C.I.I. nelle pagine da 8 a 9;
- che gli attivi conseguibili e ripartibili, stante la tipologia della procedura di liquidazione controllata del patrimonio attivata, non possono che coincidere col ricavato risultante dalla liquidazione di tutti i beni e dei crediti nella disponibilità dei soggetti ricorrenti, compresa anche la somma che verrà eventualmente ricavata dalla vendita nell'esecuzione immobiliare pendente, fatta salva una quota di reddito necessaria al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana;

ritenuto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura;

dichiara

L'apertura della liquidazione controllata nei confronti di

- **Amante Rosanna**, c.f. MNTRNN55A52F764F, P. IVA n. 00270000672;
- **Di Giacomo Paolo** (c.f. DGCPLA51A13E058L);
- **Di Giacomo Omar** (c.f. DGCMRO80B10E058Y);

nomina

giudice delegato il giudice Flavio Conciatori

liquidatore, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 co. I lett. n) e 270 co. II lett. b), il dott. Fava Marco confermando l'incarico di O.C.C., risultando il professionista designato iscritto nell'albo dei gestori della crisi.

ordina

- I. al debitore ricorrente di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori;
- II. a chiunque ne detenga l'uso, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo provvisoria facoltà di utilizzo, in ogni caso da autorizzarsi da parte del Giudice dell'esecuzione, dell'appartamento sottoposto ad esecuzione immobiliare, nonché delle autovetture Panda tg. FW248LT e FIAT, mod.

500 L tg GK754YM;

III. al liquidatore:

1. di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., operando la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati, presso gli uffici competenti, nonché di aprire il conto corrente della procedura agli ordini del Giudice Delegato;
2. di predisporre entro gg. 90 il programma di liquidazione finalizzato al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, tenendo presente ed applicando i criteri dettati da Corte Cost. 6/2024 e Corte Cost. 65/2022;
3. di specificare – all'interno del programma di liquidazione – i limiti in cui, avuto riguardo ai parametri indicati da DPCM 159/2013 (all. 1) e considerata la condizione del nucleo familiare, il ricorrente debba trattenere una quota delle sue entrate per il sostegno suo e della sua famiglia;

rimette

al Giudice Delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, la determinazione, ai sensi dell'art. 268 co. IV lett. b C.C.I.I., della quota delle entrate familiari necessarie al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia.

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, **a pena di inammissibilità**, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.;

trattandosi di istanza avanzata congiuntamente da più soggetti, la cancelleria provvederà ad iscrivere distinte procedure per ciascuno dei ricorrenti e conseguentemente il liquidatore avrà cura di tenere separate le masse passive e attive, aprendo un conto diverso per ciascuna posizione;

al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare l'inventario dei beni del debitore e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione.

riserva

al Giudice Delegato la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.

Autorizza provvisoriamente all'inserimento nella misura del 50% delle somme relative a compensi indicati in ricorso come prededucibili, tra essi ricomprensindosi altresì il compenso del legale nominato dalla parte debitrice, con compenso che va tuttavia quantificato nei minimi tariffari, trattandosi di procedura nella quale l'assistenza legale non è richiesta dalla norma.

Quanto ai profili di tipo protettivo o cautelare, provvede come segue:

non luogo a provvedere

in ordine alla cessione del quinto dello stipendio, stante il dettato di Corte Cost. 65/2022;

dispone

che nell'esecuzione immobiliare n. 176/2019, pendente presso il Tribunale di Teramo, non apparendo sussistere privilegi di tipo fondiario, il ricavato delle vendite, al netto delle spese di procedura prededucibili, sia assegnato in sede di distribuzione al liquidatore nominato, previo suo intervento.

La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia oltre che presso il registro delle imprese, avendo svolto attività d'impresa il ricorrente.

Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.

Ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., decorsi 3 anni dalla data del deposito della presente sentenza, il liquidatore dovrà autonomamente rimettere al Tribunale relazione in ordine all'insussistenza o meno delle condizioni preclusive di cui all'art. 280 e 282 co. II C.C.I.I. rispetto al beneficio dell'esdebitazione di diritto.

Teramo, 13/2/2025

Il Giudice rel.-est.

Flavio Conciatori



CONCIATORI
FLAVIO
13.02.2025
11:18:25
GMT+01:00

TRIBUNALE DI TERAMO
Deposito in Cancelleria 14/02/2025
Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Splendore Giaciamanna

Il Presidente

Carlo Calvaresi